



COMUNE DI MASON VICENTINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 8 Del 30-03-2016

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è oggi riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

PAVAN MASSIMO	Presente
CORRADIN SIMONE	Assente
COSTA ENRICO	Presente
DALLA VALLE GIOVANNI	Assente
LAIN FABIO	Presente
LUNARDON CINZIA	Presente
PIVA PIER FRANCESCO	Presente
RIGON DIEGO	Presente
VIERO LUCIA	Presente
BAU' VIVIANO	Presente
CARETTA MARTINA	Presente
CORRADIN DANIELE	Assente
MENGATO MASSIMO	Presente

Presenti N°: 10

Assenti N°: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. PAVAN MASSIMO nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO

Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione;

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 18.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 15.04.2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 02.07.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 02.07.2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima **il 16 giugno** e la seconda **il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 280/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC:

IMU – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

INVIO DELIBERE IMU ENTRO IL 14 OTTOBRE

13.BIS Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34.

13. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

ESENZIONE

- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**);

Sono, **altresi**, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI

- i Terreni in Comuni con annotazione "PD" (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell'elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI "D" e "E"

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per **ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016**. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

CONDIZIONI:

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO' POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2016 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha **sospeso per l'anno 2016**, l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono **aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Tale sospensione non si applica alla TARI né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto e non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe;

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al **30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;**

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Baù e Caretta) e astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti per l'approvazione del provvedimento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Baù e Caretta) e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti per l'immediata eseguibilità del provvedimento;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2016:

- ALIQUOTA 4,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al

31.12.2013, **6 per mille** – aliquota TASI applicata **pari a “2”** - somma IMU + TASI = / < 6 per mille)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, **10,6 per mille** – aliquota TASI applicata **pari a “1”** - somma IMU + TASI = / < 10,6 per mille)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, **10,6 per mille** – aliquota TASI applicata **pari a “1”** - somma IMU + TASI = / < 10,6 per mille)

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 18.03.2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 15.04.2014;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione superiormente riportata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

PARERI ai sensi art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si esprime parere di regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000:
Favorevole

Il Responsabile
f.to PERTILE LUISA LORENA

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000:
Favorevole

Il Responsabile
f.to PERTILE LUISA LORENA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to PAVAN MASSIMO

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Mason Vicentino **11 APR. 2016**

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mason Vicentino **11 APR. 2016**

Il Funzionario Incaricato
Valente Grazia

PUBBLICATA per 15 giorni dal: 11 APR. 2016

[N] DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____

diventa esecutiva per decorrenza del termine 10 gg dalla pubblicazione il 22 APR. 2016

Mason Vicentino **27 APR. 2016**

Il Segretario Comunale
f.to CANDIA MASSIMO